

Slittamenti e facilitazioni per enti, associazioni, fondazioni previsti nei dl anti-emergenza

# Terzo settore, strappi alle regole

## Riunioni in videoconferenza. Ok ai bilanci entro il 31/10

Pagina a cura  
DI LUCIANO DE ANGELIS  
E CHRISTINA FERIOZZI

**L**e associazioni private e le fondazioni sono autorizzate a tenere consigli di amministrazione, Comitati esecutivi e assemblee in videoconferenza fino al 31 luglio anche se ciò non fosse previsto nei relativi statuti. Nel mondo del terzo settore le Aps, Odv e Onlus potranno approvare il bilancio 2019 entro il 31 ottobre e modificare gli statuti sulla base delle maggioranze di assemblee ordinarie, entro la stessa data. Negli Ets ai dipendenti sarà temporaneamente consentito di svolgere attività di volontariato.

Sono alcune delle disposizioni che derivano dai decreti legge n. 18 (il cosiddetto Cura Italia) e 14 del 2020 sulle associazioni, fondazioni, Enti del terzo settore e sul volontariato finalizzate al superamento dell'emergenza Covid-19.

**Associazioni e fondazioni: riunioni in videoconferenza.** Ai sensi del quarto comma dell'art. 73 del dl 18, tutte le associazioni (riconosciute o meno) e fondazioni fino al 31 luglio sono autorizzate a riunire consigli di amministrazione, comitati esecutivi e assemblee in videoconferenza. Tale regola vale, quindi, per tutti gli enti non profit regolati dal libro primo del codice civile a prescindere dalla propria qualifica di Ets. Si noti che per questi enti l'art. 73 prevede (parrebbe esclusivamente) il collegamento in videoconferenza a differenza di quanto invece dispone l'art. 106 per le società di capitali laddove prevedendosi il termine «mezzi di telecomunicazione» risulta indistintamente ammissibile sia la video che l'audio conferenza. La videoconferenza (in questo caso come per le società) è ammessa anche se non prevista nello statuto dell'ente purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con

certezza i partecipanti. Ovviamente, dovrà essere fornita adeguata pubblicità delle sedute secondo modalità che ciascun ente dovrà fissare in modo che sia concesso a tutti gli amministratori e associati aventi diritto di partecipare alle assise (per esempio con convocazione attraverso Pec).

**Il deposito del bilancio per gli Ets.** L'art. 35 del decreto è, invece, dedicato agli Enti del terzo settore di diritto e cioè alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) per le quali i termini per l'approvazione del bilancio scadranno entro il prossimo 31 luglio 2020. Per questi Enti viene previsto che l'approvazione dei bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto possa avvenire entro il 31 ottobre. Ovviamente, il 31 ottobre deve essere interpretato come data limite con possibilità per gli enti anche di utilizzare i termini ordinari. La circostanza che nel testo normativo si faccia riferimento alla sola approvazione e non al deposito è probabilmente determinata dal fatto che l'obbligo di deposito previsto dall'art. 48, comma 3 del dlgs 117, in assenza della operatività del Runtis (Registro unico nazionale del terzo settore) a oggi non sussiste. Tale obbligo, probabilmente riguarderà, in relazione ai tempi di concreta istituzione e operativo funzionamento del Registro unico del terzo settore, i bilanci relativi all'esercizio 2020 da depositare nel giugno 2021. Resta aperto il problema dei bilanci di tutte le altre associazioni, fondazioni ed enti non ancora Ets (o che mai saranno tali) dotati di personalità giuridica a seguito di riconoscimento regionale o prefettizio. In questi casi la soluzione dovrà venire da prefetture e regioni che richiedono l'approvazione e il deposito dei rendiconti.

**La riapertura dei termini per le modifiche statutarie anche sulle imprese sociali.** Sempre in tema di Odv, Aps e Onlus viene ancora una volta modificato l'art. 101, comma 2 del dlgs 117/2017 in relazione alle modifiche statutarie. Viene previsto, infatti, che tali enti

possano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni inderogabili del cts o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, non più entro il 30 giugno 2020 ma entro il 31 ottobre prossimo.

Attraverso una ulteriore modifica all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i termini per le modifiche statutarie con le maggioranze proprie dell'assemblea ordinaria vengono riaperti anche per le Imprese sociali. Anche per esse il termine del 30 giugno viene spostato al 31 ottobre.

**Lavoro dei volontari.** Una ulteriore disposizione in tema di terzo settore riguarda il volontariato e in particolare i limiti di cui all'art. 17, comma 5 del dlgs 117 che negli Ets rende la qualità di volontario «incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontario». Sul tema, l'art. 5, comma 2 del dl 14 del 9 marzo dispone che tali regole non si applicano durante il periodo emergenziale. Conseguenza di



Peso: 90%

ciò è che, transitoriamente, il lavoro retribuito e quello di volontariato in questi enti divengono compatibili.

—© Riproduzione riservata—

## Le principali agevolazioni concesse al terzo settore

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</li> <li>• Sospensione dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo</li> </ul>	<p>Art. 61 lett. a) del dl 17/3/20, n. 18 estende le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione fino al 31/5/20, versamento entro il 30/6/20*</li> </ul> <p>Art. 61 lett. r) del dl 17/3/20, n. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione fino al 30/4/20, versamento entro il 31/5/20*</li> </ul>	<p>Per Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori</p> <p>Per Onlus, Odv, Aps, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ma anche per i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso (Art. 61, lett. d)</li> <li>• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Art. 61, lett. h)</li> </ul>
<p>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>Art. 62: adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamento entro il 30/6/20*</li> </ul>	<p>Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>
<p>Sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali</p>	<p>Art. 95 del dl 17/3/20, n. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione fino al 31 maggio 2020,</li> <li>• versamento entro il 30 giugno 2020*</li> </ul>	<p>Per federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (ASD e SSD)</p>
<p>Detrazione d'imposta pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro</p>	<p>Art. 66 del dl 17/3/20, n. 18</p>	<p>Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.</p> <p>Ai fini dell'Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate</p>

\* versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili



Peso: 90%